

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 70/CDN (2013/2014)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice **Presidente**; dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Sergio Quirino Valente **Componenti**; con l'assistenza del Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 16 aprile 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(169) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE ABRUZZESE (Presidente della Società SSD Fortis Trani Srl), MARCO ALBERTI (Presidente della Società ASD Imperia – s.s. 2012-13), Società SSD FORTIS TRANI Srl e ASD IMPERIA - (nota n. 3690/606 pf12-13 SS/mg del 10.1.2014).

Deferimento

La Procura federale, con nota del 10 gennaio 2014, ha deferito dinanzi a questa Commissione:

- il Sig. Alberti Marco, Presidente della Società ASD Imperia, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS in riferimento a quanto previsto dall'art. 38 comma 1, delle NOIF per aver consentito al Tecnico abilitato Signor Lupo Alessandro di svolgere la propria attività a favore della ASD Imperia dal 02/09/2012 al 05/05/2013 non in costanza di tesseramento con detta Società;
- il Sig. Abruzzese Pasquale della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del CGS, in riferimento a quanto previsto dall'art. 38, comma 1 delle NOIF per aver consentito al Tecnico abilitato Sig. Pensabene Andrea di svolgere attività di allenatore per gli incontri disputati dalla SSD Fortis Trani Srl il 25/08/2012 – 19/08/2012 – 02/09/2012 e 16/09/2012, pur non essendo in costanza di tesseramento con l'indicata Società, vincolo intervenuto solamente il 03/10/2012, come si può facilmente evincere dal certificato AS 400 del Tecnico;
- le Società ASD Imperia e SSD Fortis Trani Srl, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del CGS, per le violazioni ascritte ai rispettivi Presidenti e Tecnici.

La Procura federale,

- esaminata la nota trasmessa dal Sig. Pasquale Abruzzese, Presidente della Società Fortis Trani con la quale si rendeva noto che il Tecnico Sig. Andrea Pensabene nel corso della stagione 2012/2013 e dopo essere stato esonerato dalla Società Fortis Trani in data 17/09/2012, svolgeva la medesima attività in favore della ASD Imperia avvalendosi, quale prestanome, del Tecnico abilitato Signor Alessandro Lupo, citando a conforto e quale fonte probatoria alcune notizie di stampa;
- considerato che a seguito di una consultazione dell'archivio del Settore tecnico della FIGC si riscontrava che il Tecnico risultava nei ruoli federali quale allenatore professionista

di prima categoria, codice 26.550, con ultimo tesseramento risalente alla stagione 2012/2013 a favore della Società SSD Fortis Trani, partecipante al campionato nazionale di Serie D, con data di perfezionamento del vincolo al 03/10/2012, nel mentre dalla indicata certificazione non risulta in sede di cronologia dei movimenti, alcuna formalizzazione di un provvedimento di esonero, così come indicato dal Presidente della medesima Società;

- considerato che per quanto attiene alla posizione federale del Sig. Lupo Alessandro, la consultazione dell'archivio del Settore Tecnico della FIGC ha prodotto esito positivo figurando il medesimo nei ruoli federali quale allenatore di base, codice 111.159, con ultimo tesseramento risalente alla stagione 2011- 2012 a favore della Società Pro Imperia e che la posizione del Tecnico, nella sua visura storico/cronologica AS400, è indicata la dicitura "tesseramento respinto";

dopo aver acquisito la copia dei fogli di censimento della stagione 2012/2103 della Società Fortis Trani e Imperia;

- rilevato che il Comitato Regionale Puglia con il comunicato n. 11 del 10/08/13 ha dichiarato inattiva la Società Fortis Trani per non aver provveduto a regolarizzare l'iscrizione al campionato di competenza per la stagione 2013/2014;

- dopo aver acquisito una copia della distinte di gara relative agli incontri del Campionato di Serie D - Girone A - disputati dalla ASD Imperia dal 02/09/2012 al 05/05/2013, laddove viene sempre riscontrato l'inserimento del nominativo del Sig. Alessandro LUPO, quale allenatore della squadra, salvo gli incontri del 23/09/2013 – 04/11/2012 – 11/11/2012 – 18/11/2012 – 25/11/2012 – 02/12/2012 – 09/12/2012 – 16/12/2012 – 22/12/2012 – 13/01/2013 e 17/02/2012, in cui tale nominativo non risultava iscritto;

- dopo aver acquisito le copie delle distinte gare relative agli incontri di Coppa Italia Serie D e campionato di serie D disputati dalla SSD Fortis Trani dal 25/08/2012 al 14/10/2012, laddove relativamente agli incontri del 25/08/2012 – 19/08/2012 – 02/09/2012 – 09/09/2012 e 16/09/2012 veniva riscontrato l'inserimento del nominativo del Signor Pensabene Andrea, quale allenatore della squadra;

- riteneva pacifico e fondato che il Signor Alessandro Lupo, allenatore di base, aveva prestato la propria attività a favore della ASD Imperia dal 02/09/2012 al 05/05/2013, non in costanza di tesseramento con detta Società, oltre ad aver omesso il versamento della quota per l'iscrizione del settore tecnico per la stagione sportiva 2012/2013;

il Signor Pensabene Andrea, allenatore professionista di prima categoria, ha svolto l'attività di tecnico a favore della Società SSD Fortis Trani Srl in assenza e, quindi, non in costanza di tesseramento con la predetta Società, atteso che il perfezionamento del suo tesseramento è intervenuto solo in data 03/10/2012.

- deferiva quindi

il Sig. Marco Alberti, Presidente della ASD Imperia nella stagione 2012/2103;

il Sig. Pasquale Abruzzese, Presidente della SSD Fortis Trani nella stagione 2012/2013;

la Società ASD Imperia;

la Società SSD Fortis Trani dichiarata inattiva con comunicato n. 11 del 10/08/13 dal Comitato Regionale Puglia Figc,

per rispondere della violazioni indicate nel relativo Deferimento e sopra trascritto.

Memoria Difensiva

L'ASD Imperia depositava una memoria difensiva avverso il deferimento, con la quale declinava la responsabilità sostenendo:

- di aver chiesto al Tecnico Sig. Alessandro Lupo, all'atto del tesseramento, la documentazione che attestasse il suo regolare tesseramento per la stagione sportiva 2012/2013, ottenendo il documento N. 1 (allegato alla Memoria) che comprovava l'avvenuto espletamento della formalità a cura del tecnico; opponeva quindi la Società la propria estraneità adducendo di aver controllato il regolare tesseramento del Tecnico tramite documentazione proveniente dalla FIGC, e di averla trovata regolare;
- che l'omesso versamento riferito al tesseramento del Tecnico, che secondo la normativa va effettuato all'inizio di ogni stagione sportiva, è circostanza di pertinenza del solo Sig. Lupo il quale, peraltro in buona fede, riteneva che detti versamenti avessero valenza di dodici mesi: infatti il pagamento era stato ottemperato dal Tecnico in data 17/04/12 (per cui imputato alla stagione precedente), per essere poi rinnovato nello stesso aprile 2013 per la stagione di riferimento (allegati nn. 2 e 3 alla memoria).
- ribadiva comunque la Società, che la propria verifica era stata svolta sul citato documento federale che attestava la vigenza formale del tesseramento del Tecnico, mentre l'errore relativo al tardivo versamento non poteva incidere sulla vicenda, poiché marginale. Concludeva pertanto per la richiesta principale di proscioglimento, ovvero subordinata di condanna al minimo della pena prevista all'art. 18 del CGS.

Gli altri deferiti non depositavano memorie a difesa.

Dibattimento

All'odierna riunione é comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per Marco Alberti: mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per Pasquale Abruzzese: mesi 2 (due) di inibizione;
- per ASD Imperia: € 1.500,00 (€ millecinquecento/00);
- per SDS Fortis Trani: € 500,00 (€ cinquecento/00).

Nessuno é comparso per le parti deferite.

Motivi della decisione

Occorre preliminarmente osservare che la Commissione disciplinare del Settore tecnico, poiché competente, con CU n. 226, s.s. 2013-14, ha sanzionato gli allenatori Alessandro Lupo e Andrea Pensabene per i medesimi fatti.

Quanto all'odierno deferimento, la Commissione rileva che la documentazione acquisita in atti offre ampia e convincente dimostrazione in ordine all'addebito svolto dalla Procura federale.

Risulta accertato che il Signor Marco Alberti, nella qualità, ha violato l'art. 1 comma 1 del CGS, in riferimento a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver consentito al Tecnico abilitato Signor Alessandro Lupo di svolgere la propria attività a favore della ASD Imperia dal 02/09/2012 – 05/05/2013, non in costanza di tesseramento con l'indicata Società. Risulta altresì acclarato che il Signor Pasquale Abruzzese ha violato l'art. 1 comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 38 comma 1, delle NOIF per aver consentito al tecnico abilitato Sig. Andrea Pensabene di svolgere la propria attività di allenatore per gli incontri disputati dalla SSD Fortis Trani Srl I 25/08/2012 – 19/08/2012 – 09/09/2012 e 16/09/2012, pur non essendo in costanza di tesseramento con l'indicata Società (vincolo intervenuto solamente il 03/10/2012). A causa delle violazioni ascritte ai

rispettivi Presidenti e tecnici, le Società ASD Imperia e SSD Fortis Trani devono rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS.

La difesa prospettata dalla ASD Imperia pur contenendo elementi che potrebbero indurre alla applicazione di esimenti, omette tuttavia di considerare una circostanza propedeutica allo svolgimento della attività sportiva di un sodalizio: il controllo formale e personale riferito ai propri tesserati. In tal senso è vero che la documentazione allegata alla Memoria proviene dalla FIGC, ma è anche vero che la irregolarità formale sussisteva e doveva essere oggetto di un controllo più approfondito; tanto è vero che il paventato errore nel ritardato versamento del tesseramento riferito al Tecnico è circostanza pacifica, oltre tutto dichiarata e riconosciuta in atti. Ciò conforta l'addebito mosso dalla Procura federale, seppure con una attenuazione nella sanzione da irrogare.

Il comportamento globalmente inteso integra quindi le violazioni disciplinari contestate, rendendo sanzionabili sia la condotta ascrivibile ai Presidenti, e sia alle Società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di seguito indicate.

Dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:

- al Sig. Marco Alberti, inibizione di mesi 3 (tre);
- al Sig. Pasquale Abruzzese: inibizione di mesi 2 (due);
- alla ASD Imperia: ammenda di € 800,00 (€ ottocento/00);
- alla SSD Fortis Trani: ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).

(147) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FEDERICO LUPATELLI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Pierantonio Calcio), Società ASD PIERANTONIO CALCIO e SSD SUBASIO - (nota n. 2848/23 pf13-14 AM/ma del 5.12.2013).

Deferimento

La Procura federale, con nota del 5 Dicembre 2013, ha deferito dinanzi a questa Commissione:

- il Sig. Federico Lupatelli, Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Pierantonio Calcio, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, e dell'art. 8, comma 9, del CGS, per avere, in qualità di legale rappresentante della Società ASD Pierantonio Calcio, in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, omesso di corrispondere, nei termini di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme riconosciute dal Collegio Arbitrale LND, come spettanti all'allenatore Giampiero Ortolani;
- la Società ASD Pierantonio Calcio per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al suo Presidente;
- la Società SSD Subasio per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, per le violazioni ascritte al suo tesserato.

La Procura federale,

- vista la nota del 19/06/13 con la quale il Segretario del dipartimento Interregionale della FIGC – LND comunicava alla Procura federale della FIGC, per il seguito di competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 ter delle NOIF, che la Società ASD Pierantonio Calcio (matr. 770190) era obbligata al pagamento di € 8.286,00 in favore dell'allenatore Giampiero Ortolani;

- rilevato:

che in data 12/11/12 l'allenatore di base Giampiero Ortolani proponeva ricorso dinanzi al Collegio arbitrale presso la LND lamentando il mancato pagamento da parte della Società ASD Pierantonio Calcio di quanto a lui dovuto, come stabilito dal contratto stipulato in data 16/08/11;

che nel provvedimento emesso nella seduta del 04/05/13 dal Collegio Arbitrale presso la LND, pubblicato nel comunicato Ufficiale n. 5, Stagione sportiva 2012/2013, in accoglimento del ricorso proposto dall'allenatore Giampiero Ortolani, veniva dichiarato l'obbligo della ASD Pierantonio Calcio di corrispondergli la somma di € 8.200,00 oltre ad € 86,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 8.286,00;

che il Segretario del Collegio Arbitrale c/o la LND, con raccomandata del 09/05/13, recapitata in data 18/06/13 notificava alla ASD Pierantonio Calcio copia degli atti con l'obbligo di corrispondere all'allenatore Giampiero Ortolani la complessiva somma di € 8.286,00;

che in data 10/07/13 l'allenatore Giampiero Ortolani dichiarava di aver ricevuto dalla Società ASD Pierantonio Calcio quanto a lui spettante in relazione alla decisione pronunciata dal collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale dilettanti nella riunione del 04/05/13;

che a seguito di richiesta della Procura, l'allenatore Giampiero Ortolani in data 24/10/13 inviava una nota sostenendo di aver ricevuto il pagamento in data 10/07/13 a mezzo titoli;

che in data 20/11/13 veniva ascoltato dal collaboratore della Procura federale l'allenatore Giampiero Ortolani, tesserato per la nuova stagione sportiva 2013/2014 con la Società SSD Subasio; lo stesso confermava di aver ricevuto per intero i pagamenti della Società ASD Pierantonio Calcio seppure in tempi diversi da quelli comunicati con pregressa corrispondenza alla Procura federale: dichiarava infatti di aver ricevuto due assegni a saldo di quanto dovuto dalla Società ASD Pierantonio Calcio in data 10/07/13 e di aver firmato la liberatoria. Il giorno successivo, su richiesta del Presidente della Società, aveva incassato soltanto un assegno circolare dell'importo di € 3.286,00 mentre la restante somma gli era stata corrisposta a mezzo bonifici bancari in tre rate: € 1.500,00 il 10/09/13, € 500,00 il 13/09/13 ed € 1.250,00 il 08/11/13;

che la ASD Pierantonio Calcio non ha provveduto nei termini di trenta giorni previsti dall'art. 94 ter, comma 13 delle NOIF, al pagamento della somma deliberata dal Collegio Arbitrale LND in favore dell'allenatore Giampiero Ortolani;

che l'inadempienza di cui sopra integra gli estremi della violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, ascrivibile alla Soc. ASD Pierantonio Calcio per aver disatteso il pagamento delle somme deliberate dal Collegio Arbitrale LND in favore dell'allenatore Giampiero Ortolani, nei termini di trenta giorni dalla notifica del provvedimento deliberativo stesso;

che il mancato rispetto da parte della Soc. ASD Pierantonio Calcio di tale obbligo è da ascrivere al legale rappresentante della stessa Società all'epoca dei fatti, Sig. Federico Lupatelli, per il rapporto di immedesimazione organica;

che l'allenatore Giampiero Ortolani ha violato l'art. 1 comma 1 del CGS per aver dichiarato sia in data 10/07/13, sia in data 24/10/13 di aver ricevuto in data 10 luglio 2013 quanto a lui dovuto in relazione alla decisione pronunciata dal Collegio Arbitrale preso la Lega Nazionale Dilettanti nella riunione del 4 maggio 2013, essendo a conoscenza del fatto che i pagamenti sarebbero avvenuti in epoca successiva;

che per le violazioni poste in essere dal Sig. Giampiero Ortolani iscritto nei ruoli del settore tecnico, la Procura ha provveduto con autonomo atto di deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico;

che la ASD Pierantonio Calcio deve rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del CGS, per quanto ascritto al suo Presidente;

che la SSD Subasio deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione di cui all'art. 4, comma 2, del CGS, per quanto ascritto al suo tesserato Sig. Giampiero Ortolani;

deferiva quindi il Sig. Federico Lupatelli (nella dedotta qualità), la ASD Pierantonio Calcio e la SSD Subasio per rispondere delle violazioni sopra indicate.

Patteggiamento

All'inizio della riunione odierna la Società SSD Subasio, tramite il proprio rappresentante, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società SSD Subasio, tramite il proprio rappresentante, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per la Società SSD Subasio, sanzione dell'ammenda di € 150,00 (€ centocinquanta/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 100,00 (€ cento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”.

Il procedimento é proseguito per le altre parti deferite.

Dibattimento

Alla riunione odierna é comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

per Federico Lupatelli: mesi 6 (sei) di inibizione;

per ASD Pierantonio Calcio: penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2014-15, oltre all'ammenda di €3.000,00 (€tremila/00).

Nessuno é comparso per le parti deferite.

Motivi della decisione

Occorre preliminarmente osservare che la Commissione disciplinare del Settore tecnico, poiché competente, con CU n. 226, s.s. 2013-14, ha sanzionato, mediante applicazione dell'art. 23 CGS l'allenatore Giampiero Ortolani per i medesimi fatti.

In merito al deferimento in esame, la Commissione rileva che la documentazione acquisita in atti offre ampia e convincente dimostrazione in ordine all'addebito svolto dalla Procura federale.

Risulta accertato che il Sig. Federico Lupatelli ha violato l'art. 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, e dell'art. 8 comma 9, del CGS, per avere, in qualità di legale rappresentante della Società ASD Pierantonio Calcio eludendo i principi di lealtà, correttezza e probità per aver omesso di corrispondere le somme spettanti all'allenatore Sig. Giampiero Ortolani nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, come statuito dal Collegio Arbitrale LND. Risulta parimenti provata la violazione dell'art. 4 comma 1 del CGS da parte della Società ASD Pierantonio Calcio per responsabilità diretta per le violazioni ascritte al suo Presidente.

Il comportamento posto in essere dal Sig. Lupatelli integra senza dubbio la violazione disciplinare contestata, rendendo sanzionabile la responsabilità diretta della ASD Pierantonio Calcio.

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di seguito indicate, escludendo la sola ammenda poiché non prevista dalla norma.

Dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di €100,00 (€cento/00) alla SSD Subasio.

In accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:

- al Sig. Federico Lupatelli: inibizione di mesi 6 (sei);

- alla Società ASD Pierantonio Calcio: penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2014-15.

(299) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO SALERNO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ACF Torino), Società ACF TORINO - (nota n. 5405/857 pf12-13 GR/mg del 27.3.2014).

(300) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO SALERNO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ACF Torino), Società ACF TORINO - (nota n. 5411/858 pf12-13 GR/mg del 28.3.2014).

Deferimento

Trattasi di due separati deferimenti, i quali su richiesta delle parti in riunione, vengono riuniti per ragioni di connessione soggettiva.

Il primo deferimento é legato alla calciatrice Tatiana Zorri.

La Commissione Accordi Economici, con decisione resa il 12 ottobre 2012 e pubblicata sul C.U. n. 92/1 del 30 ottobre successivo, accoglieva il ricorso presentato dalla calciatrice Tatiana Zorri e condannava la Società di appartenenza di detta calciatrice ACF Torino a pagarle la somma di €6.000,00, che le era dovuta a titolo di saldo dell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2011/2012.

Si faceva obbligo alla Società ACF Torino di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento, da eseguirsi entro e non oltre giorni trenta dalla data della comunicazione della decisione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 NOIF.

La Società ACF Torino avverso tale decisione proponeva appello, che la Commissione Vertenze Economiche nella riunione del 18 gennaio 2013 dichiarava inammissibile.

Il Dipartimento Calcio Femminile con nota datata 21 marzo 2013 comunicava alla Procura federale che la Società non aveva ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici, sicché la Procura federale con atto del 27 marzo 2014 deferiva a questa Commissione il Sig. Roberto Salerno, all'epoca del fatto Presidente della Società ACF Torino e la stessa Società ACF Torino per violazione quanto al primo dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 94 ter comma 11 NOIF ed 8 comma 9 CGS per aver disatteso l'obbligo di effettuare nei termini il pagamento del dovuto alla calciatrice Tatiana Zorri e quanto alla seconda per la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS.

- Il secondo in relazione alla calciatrice Morena Spanu.

La Commissione Accordi Economici, con decisione resa il 26 ottobre 2012 e pubblicata sul C.U. n. 108/1 del 21 novembre successivo, accoglieva il ricorso presentato dalla calciatrice Morena Spanu e condannava la Società di appartenenza di detta calciatrice ACF Torino a pagarle la somma di € 2.100,00, che le era dovuta a titolo di saldo dell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2011/2012.

Si faceva obbligo alla Società ACF Torino di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento da eseguirsi entro e non oltre giorni trenta dalla data della comunicazione della decisione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 NOIF.

La Società ACF Torino avverso tale decisione proponeva appello, che la Commissione Vertenze Economiche nella riunione del 18 gennaio 2013 dichiarava inammissibile.

Il Dipartimento Calcio Femminile con nota datata 21 marzo 2013 comunicava alla Procura federale che la Società non aveva ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici, sicché la Procura federale con atto del 28 marzo 2014 deferiva a questa Commissione il Sig. Roberto Salerno, all'epoca del fatto Presidente della Società ACF Torino e la stessa Società ACF Torino per violazione quanto al primo dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 94 ter comma 11 NOIF ed 8 comma 9 CGS per aver disatteso l'obbligo di effettuare nei termini il pagamento del dovuto alla calciatrice Morena Spanu e quanto alla seconda per la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS.

Patteggiamento

All'inizio della riunione odierna il Sig. Roberto Salerno e la Società ACF Torino, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Roberto Salerno e la Società ACF Torino, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Roberto Salerno, sanzione dell'inibizione di mesi 12 (dodici), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 8 (otto); pena base per la Società ACF Torino, sanzione dell'ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00), oltre alla penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 4.000,00 (€ quattromila/00), oltre alla penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 8 (otto) per Roberto Salerno;*
 - ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00) oltre alla penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società ACF Torino.*
- Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.*

(310) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE DENI (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Licata 1931), Società ASD LICATA 1931 - (nota n. 5511/445 pf13-14 AM/ma dell'1.4.2014).

Deferimento

La Commissione Accordi Economici, con decisione resa il 21 novembre 2013 Prot. n. 16/CAE 13/14, accoglieva il ricorso presentato dal calciatore Fabrizio Lo Piccolo e condannava la Società di appartenenza di detto calciatore ASD Licata 1931 a pagargli la somma di € 5.500,00, che gli era dovuta a titolo di saldo dell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2012/2013.

Si faceva obbligo alla Società ASD Licata 1931 di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento, da eseguirsi entro e non oltre giorni trenta dalla data della comunicazione della decisione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 NOIF.

Il Dipartimento Interregionale con nota datata 24 dicembre 2013 comunicava alla Procura federale che la Società non aveva ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici, sicché la Procura federale con atto del 1° aprile 2014 deferiva a questa Commissione il Sig. Giuseppe Deni, all'epoca del fatto Presidente della Società ASD Licata 1931 e la stessa Società ASD Licata 1931 per violazione quanto al primo dell'art. 1

comma 1 CGS in relazione agli artt. 94 ter comma 11 NOIF ed 8 comma 9 CGS per aver disatteso l'obbligo di effettuare nei termini il pagamento del dovuto al calciatore Fabrizio Lo Piccolo e quanto alla seconda per la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS.

Dibattimento

I deferiti non hanno presentato memorie difensive, né sono comparsi alla riunione odierna, nella quale la Procura federale ha chiesto l'accoglimento del deferimento con le sanzioni della inibizione di mesi 6 (sei) a carico del Sig. Giuseppe Deni, dell'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), nonché della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica a carico della Società ASD Licata 1931, da scontarsi nella stagione sportiva 2014//2015 in applicazione del principio della maggiore afflittività della pena.

La Commissione osserva quanto segue.

L'art. 8 comma 9 CGS prevede che il mancato pagamento, nel termine previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle NOIF, delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti, o dalla Commissione Vertenze Economiche, comporta l'applicazione, a carico della Società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica; il successivo comma 10 prevede altresì che i dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 1 comma 5 ed i collaboratori della gestione sportiva della Società che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti (e quindi anche del comma 9), sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi.

Nel caso in esame, la violazione ascritta ai deferiti, consistente nella inottemperanza alla decisione della Commissione Accordi Economici di cui sopra, risulta ampiamente documentata e non contestata dai medesimi deferiti, che nulla hanno eccepito a propria discolpa; il calciatore Fabrizio Lo Piccolo, peraltro, in data 10 marzo 2014 aveva comunicato alla Procura federale che nulla gli era stato corrisposto.

Il deferimento deve pertanto essere accolto in uno alle sanzioni chieste dalla Procura federale in quanto espressione del minimo edittale di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 8 CGS, fatta eccezione per l'ammenda, non prevista dalla norma.

Dispositivo

accoglie il deferimento; infligge al Sig. Giuseppe Deni, quale Presidente all'epoca del fatto della ASD Licata 1931, l'inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società ASD Licata 1931 la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella stagione 2014/2015, nulla a titolo di ammenda.

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice

“”

Pubblicato in Roma il 16 aprile 2014.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete

